

COMUNE DI ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

REP. N.

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
PAVIMENTAZIONI DI PREGIO FACENTI PARTE DEL
PATRIMONIO COMUNALE ARTICOLO 54, COMMI 1 E 3, DEL
D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL MEDESIMO
DECRETO COME MODIFICATO CON D.L. N. 76/2020 E D.L.
N.77/2021 - ART. 51 COMMA 1**

CIG: 9141289E4F

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno XXXXXXXXXXXX, addì XXXXXXXXXXX del mese di XXXXXXXX,
in Iseo e nella Casa Comunale, avanti di me Dott.ssa XXXXXXXX Segretario
Comunale, firma digitale rilasciata da XXXXXXXX n. XXXXXXXXXXX
valida fino al XX.XX.XXXX e non revocata, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97,
comma 4 lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. ed i. si sono costituiti:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX,
che nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica e del procedimento
interviene, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Iseo, (P. IVA
00451300172), a ciò autorizzato con Decreto Sindacale n.XX del
XX.XX.XXXX, firma digitale rilasciata da Infocert certificato n.
XXXXXXXXXXXXX, valida fino al XX/XX/XXXX e non revocata;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX,

residente in XXXXXXXXXXXXX (XX) Via XXXXXXXXXXX n. XX in qualità di legale rappresentante dell'impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXX (XX) Via XXXXXXXXXXX n. XX codice fiscale e partita IVA XXXXXXXXXXX, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, firma digitale rilasciata XXXXXXXXXcertificato n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, valida fino al XX/XX/XXXX e non revocata.

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile dell'Area Tecnica n. XX in data XX/XX/XXXX ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- che in seguito alla procedura identificata al n. XXXXXXXXXXXXXXX sulla piattaforma telematica SINTEL, il cui report di gara è conservato agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che con determinazione del responsabile n. XXX in data XX/XX/XXXX, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui
- alla precedente lettera d), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

XXXXXXXXXXXXX - CUP: XXXXXXXXXXXXXXXX

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del XXXXX% (XXXXXXXXXXXXX per cento), ammonta a euro XXXXXXXXXXXXXXXX (diconsi euro XXXXXXXXXXXXXXXX), di cui:

- Euro XXXXXXXXXXXX per lavori veri e propri;
- Euro XXXXXXXXXXXX per Costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), dall'Elenco Prezzi (EP) e dall'Analisi Prezzi (AP), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari e il Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia 2022 ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Il capitolato speciale d'appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Elenco Prezzi (EP) e l'Analisi Prezzi (AP), ai sensi dell'articolo 32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per Provincia di Brescia.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di XXXXXXXXXXXX (XX), all'indirizzo Via XXXXX n. XX, presso la sede dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il XXXXXXXXXXXX che è autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXX filiale di XXXXXXXX (XX), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo XXXXXXXX del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi in ogni singolo ordine di servizio saranno fissati e concordati di volta in volta con la Stazione appaltante al momento della sottoscrizione dell'ordine di esecuzione. I giorni sono decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di ogni singolo intervento.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 59, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori richiesti si

riporta di seguito un elenco non esaustivo di possibili inadempienze e relative sanzioni:

- Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per il singolo intervento per l'ultimazione dei lavori previsti dal presente appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a Euro 60,00 (sessanta/00) al giorno;
- Nel caso di manutenzioni ordinarie l'intervento entro 7 giorni dall'avviso anche telefonico del tecnico/addetto referente Comunale, verrà applicata per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) al giorno;
- Nel caso di manutenzioni straordinarie urgenti garantire l'intervento entro 72 ore dalla richiesta d'intervento anche telefonica del tecnico/addetto referente Comunale, verrà applicata per ogni ora naturale consecutiva di ritardo una penale pari ad Euro 10,00 (dieci/00) per ora;
- Nel caso di pronto intervento entro massimo di 24 ore dall'avviso anche telefonico del tecnico/addetto Comunale al referente, verrà applicata per ogni ora naturale consecutiva di ritardo una penale pari ad Euro 5,00 (cinque/00) per ora.

La penale, con l'applicazione della stessa cifra di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%

dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa eventuale sospensione dei lavori per ogni singolo lavoro su ordine della Stazione Appaltante nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla modifica dei singoli ordini di esecuzione ovvero di varianti in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili al momento di concordamento tra le parti di ogni singolo lavoro (Art. 4, del CSA Modalità di espletamento dei lavori – Ordine di Esecuzione).

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

– la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna

lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto di ogni singolo ordine di esecuzione quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto

Vista la natura delle opere oggetto del presente che possono essere soggette ad imprevisti rilevabili solo al momento dell'esecuzione delle opere, sono

ammesse varianti ai sensi del comma 1, lett a), art. 106 del Codice, nel limite del 30% dell'importo a contratto e/o per ogni singolo ordine di esecuzione. Le varianti dovranno essere preventivamente approvate dal RUP previa relazione della DL, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezziario di cui al successivo comma, oppure, se non reperibili;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

1. prezzario regionale delle opere pubbliche della regione Lombardia edizione 2022;
2. prezzario della provincia di Brescia opere edili n. 4/2021;
3. prezzario regionale delle opere pubbliche della regione Veneto edizione 2021;
4. prezzario regionale delle opere pubbliche della regione autonoma Friuli Venezia Giulia edizione 2021 (solo per voce pietra piacentina).

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, raggiunge un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo di ogni singolo ordine d'esecuzione, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale ad ogni singolo ordine d'esecuzione e/o ulteriore prezzo precedentemente concordato;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza ,
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione

previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo

periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto

finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL e/o la Stazione Appaltante redige la contabilità ed emette lo

stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento

generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il»

con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi

dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente

il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),

con l'indicazione della data di emissione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, la Stazione appaltante

provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i

successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla

successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni,

per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello

stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un

importo pari o superiore al 80 % (ottanta per cento) dell'importo di ogni

singolo ordine d'esecuzione, può essere emesso uno stato di avanzamento per

un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo di ogni singolo ordine d'esecuzione. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 31 del CSA. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori. In deroga al comma 2:

- non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 49 del Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice.

La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 16. Controversie.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data XX/XX/XXXX numero XXXXXXXXXXXXXX con scadenza validità al XX/XX/XXXX.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

– eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del

2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

– un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera

b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il

piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte

integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi

utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa

la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione

all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto

legislativo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostantive ivi previste. È stato acquisito il Certificato del Casellario Giudiziale e il Certificato dei carichi pendenti dai quali risulta: XXXXXXXXXXXXXXXX.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell'appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. XXXXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX rilasciata dalla società XXXXXXXXXXXXX Agenzia di

XXXXXXXXXX di euro XXXXXXXXXXXX (euro XXXXXXXXXXXXXXX) pari al
XXXXXXXXXX% (XXXXXXXXXX percento) dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero XXXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX rilasciata dalla società XXXXXXXXXXXX agenzia di XXXXXXXXXXXXXXX.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 23. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato Speciale d'appalto (CSA);
- gli elenchi dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2;
- dal documento di analisi dei prezzi (AP)
- dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante allegati alla determinazione n. XXX del XX/XX/XXXX.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27. Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 167 del D.P.R. n. 65/2013 l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del codice di comportamento adottato dall'Ente e di essere edotto degli obblighi di comportamento prescritti nello stesso, consapevole che all'inosservanza delle disposizioni in esso contenute consegue la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 ed in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione adottato dall'Ente, l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione affidataria nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dichiara inoltre di essere edotto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.

Articolo 28. Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016.

Articolo 29. Trattamento dei dati

Il Comune di Iseo, ai sensi del GDPR 2016/679, informa che tratterà i dati

contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E richiesto, io Segretario generale del Comune di Iseo ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia e da me completato, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti, che dopo avermi dispensato, con il mio consenso, dalla lettura degli atti facenti comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto, avendo Esse affermato di conoscerne compiutamente il contenuto, lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs.

82/2005 è stata da me pubblico ufficiale rogante verificata e più precisamente:

1. dall'Arch. XXXXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX, in qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Iseo, firma digitale rilasciata da XXXXXXXXXXX certificato n. XXXXXXXXXXX, valida fino al XX/XX/XXXX e non revocata e la cui validità è stata da me accertata;

2. XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXX (XX) Via XXXXXXXXXXXXXXXX n. XX in qualità di legale rappresentante dell'impresa XXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX (XX) Via XXXXXXXXXXXXXXXX n. XX codice fiscale e partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXX, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,, firma digitale rilasciata XXXXXXXXXXXXXXXX certificato n. XXXXXXXXXXXXXXXX, valida fino al XX/XX/XXXX e non revocata e la cui validità è stata da me accertata.

Il presente documento redatto su Microsoft office word e convertito in formato PDF consta di n. XX (XXXXXXXX) pagine intere e righe n. XX (XXXXXXXX) compresa la presente, sottoscrizioni escluse.

Comune di Iseo F.to XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX F.to XXXXXXXXXXXX

Il Segretario Comunale Rogante F.to XXXXXXXXXXXX

Con l'apposizione della firma digitale, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c si approvano espressamente gli artt.n.1-29 della presente scrittura.

Comune di Iseo F.to XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX F.to XXXXXXXXXXXX

Dopo di che io Pubblico Ufficiale Rogante, dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX, ho apposto la mia firma digitale rilasciata da XXXXXXX. n. XXXXXXXXXXX valida fino al XX.XX.XXXX.